

CAPITOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Finalità della gestione della Piazzola Ecologica

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo della Piazzola Ecologica Comunale di Medolago per il conferimento di rifiuti urbani ed assimilabili, ai sensi del D.P.R. 10/9/82, n. 915 avente per oggetto "Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi" e delle altre norme statali e regionali vigenti in materia.
2. Finalità e scopo della gestione della Piazzola Ecologica Comunale sono primariamente la riduzione dei costi e delle quantità dei rifiuti da smaltirsi in modo indifferenziato in discarica controllata o in impianti di termodistruzione, promuovere la raccolta differenziata dei materiali riciclabili-recuperabili provenienti da insediamenti ed utenze civili e produttive (per materiali assimilabili ai rifiuti solidi urbani), per il deposito temporaneo dei materiali, in attesa del trasporto e del trattamento finale ivi compreso il riutilizzo.
3. La raccolta per conferimento da parte degli utenti presso la Piazzola Ecologica, integra le raccolte differenziate con servizio domiciliare. Il Comune utilizzerà propri mezzi d'informazione per ricordare le modalità di raccolta porta a porta.
4. La Piazzola Ecologica di Medolago è ubicata in via Torre snc, su area di proprietà comunale.

Art. 2 - Tipologie qualitative dei rifiuti ammessi

1. Per ogni rifiuto stoccato presso la Piazzola Ecologica va indicata l'origine (i rifiuti pericolosi sono ammessi solo se provenienti da utenze domestiche)
2. I materiali conferibili separatamente presso la Piazzola Ecologica sono:

a) Rifiuti pericolosi

CODICE CER

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a1) frigoriferi o frigocongelatori e simili | 200123 |
| a2) altri beni durevoli (condizionatori, lavatrici, , computer, lavastoviglie, televisori, stampanti, monitor, ecc.) | 200135 – 200136 |
| a3) accumulatori al piombo | 200133 |

b) Rifiuti liquidi:

- | | |
|------------------|--------|
| b1) oli vegetali | 200125 |
| b2) oli minerali | 200126 |

c) Rifiuti organici compostabili:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| c1) rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato, non derivante da attività imprenditoriale | 200201 |
| c2) ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione professionale del legno | 200138 – 150103 |

d) Rifiuti solidi:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| d1) rifiuti ingombranti | 200307 |
| d2) materiali in vetro | 50107/200102 |
| d3) contenitori in plastica; | 200139 |
| d4) materiali in metallo; | 200105/200106 |
| d5) carta e cartone; | 200101/150101 |
| d6) rottame in ferro | 200140 |
| d7) rifiuti misti di costruzione o demolizioni limitatamente alle quantità provenienti dalle manutenzioni ordinarie di sostituzione di parti edili, non inerenti l'attività artigiana. | 170904 |

3. Tutti i materiali conferiti vengono inseriti in base alla natura merceologica in appositi containers metallici scarrabili o stoccati in aree idonee allo scopo individuate con apposita cartellonistica.
4. La Giunta comunale, con proprio atto amministrativo, provvederà all'eventuale ampliamento delle tipologie di rifiuto raccolte separatamente e avviate a recupero/riciclaggio, in base alle esigenze che in futuro si dovessero presentare, e all'effettiva disponibilità degli spazi interni della Piazzola ecologica.

CAPITOLO 2 – GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 3 - Provenienza dei rifiuti

1. Possono essere conferiti alla Piazzola Ecologica solo i rifiuti originati da insediamenti civili ed attività produttive, situate nel territorio del Comune di Medolago e regolarmente iscritti nell'archivio presente presso l'Ufficio Tributi per il servizio di gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti stessi.
2. Limitatamente ai rifiuti provenienti da attività produttive, potranno essere conferiti presso la Piazzola Ecologica solo quelli assimilati agli urbani dalla delibera del Comitato Interministeriale del 24/07/1984 punto 1.1.1,così come deliberato con atto consiliare n. 25 del 19 maggio 1998 (allegato A). Tale conferimento potrà avvenire solo in presenza di servizio attivato presso la Piazzola ecologica.
3. All'atto del conferimento il trasportatore risulterà a tutti gli effetti il proprietario del rifiuto.

Art. 4 – Dotazioni della Piazzola Ecologica

1. La Piazzola Ecologica è dotata di appositi contenitori garantiti in numero adeguato per una costante ed efficiente gestione della Piazzola. Al loro svuotamento si provvederà

ogni qualvolta vi sia la necessità. In ogni caso dovrà essere raggiunta la capienza che consenta il trasporto senza la fuoriuscita di materiale .

2. Le operazioni di allontanamento dei contenitori dovranno essere condotte in modo tale da non recare danno e/o pericolo alla sicurezza degli addetti alla gestione ed agli utenti.
3. Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione rifiuti, sono presenti una rete di smaltimento delle acque meteoriche e di dilavamento, nonché un sistema di raccolta di quelle provenienti dal lavaggio dell'area di deposito temporaneo dei rifiuti. Si provvederà annualmente ad interventi di derattizzazione e disinfestazione, nonché alla pulizia dei tombini e dei canali di scolo.

Art 5 - Modalità di gestione della Piazzola Ecologica

1. L'Amministrazione comunale di Medolago può:
 - gestire direttamente la Piazzola Ecologica;
 - affidare la gestione ad imprese private mediante appalto;
 - affidare la gestione ad associazioni o enti che non abbiano finalità di lucro, mediante convenzionamento la cui bozza e approvazione definitiva spetta alla Giunta Comunale.

Art. 6 - Utenti della Piazzola Ecologica

1. L'accesso alla Piazzola Ecologica è consentito a tutti coloro che saranno in regola con quanto previsto nel precedente art. 3, identificati mediante apposita **tessera magnetica** numerata rilasciata dal Comune.

Art. 7 – La tessera magnetica

1. La tessera di cui all'art. 6 permetterà l'accesso alla Piazzola Ecologica, la pesatura del rifiuto conferito, il pagamento del servizio e il ritiro dei sacchi per la raccolta dei rifiuti o di altro servizio individuato dalla Giunta comunale.
2. Sulla tessera personale, l'utente potrà versare delle somme tramite apposito computer posizionato nell'atrio dell'edificio comunale o altro luogo scelto dalla Giunta comunale.
3. Ogni volta che l'utente utilizzerà la tessera, verrà detratto l'importo relativo alla tariffa prevista per la tipologia del rifiuto conferito o costo per il ritiro dei sacchi.
4. In caso di esaurimento della somma versata e/o nel caso in cui la somma residua contabilizzata non fosse sufficiente per il conferimento di ulteriori quantitativi di rifiuti, l'utente verrà avvisato tramite il monitor . In tali casi la tessera potrà essere nuovamente ricaricata mediante il versamento di ulteriore somma e il precedente importo residuo verrà sommato a quello versato per la ricarica. In mancanza di somme residue a disposizione al momento del conferimento, il gestore avrà cura di ritirare i rifiuti pesati e rilasciare apposita ricevuta che inoltrerà agli uffici comunali per il recupero delle relative somme.

5. La tessera che viene consegnata all'utenza rimane di proprietà del Comune; essa viene rilasciata per l'uso esclusivamente personale dell'utente e in conformità di quanto sopra precisato.
6. Qualora l'utente dovesse cambiare residenza lasciando liberi i locali occupati o spostare in altro Comune le proprie attività produttive, dovrà riconsegnare al Comune la tessera. In caso contrario gli verrà addebitato, nella prima fatturazione utile, il costo di riproduzione della stessa.
7. Se all'atto di riconsegna della tessera, dovessero risultare contabilizzate delle somme residue, le medesime, verificate dagli uffici competenti, verranno restituite.
8. In caso di smarrimento o/e furto l'utente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune in forma scritta. Fino a quando il Comune non avrà ricevuto la predetta comunicazione sarà esente da ogni responsabilità per l'uso della tessera da parte di terzi.
9. La tessera smarrita e/o rubata dovrà essere rimborsata al Comune dall'utente in relazione ai costi di produzione della medesima.

Art. 8 - Orario di apertura

1. L'orario di apertura e chiusura della Piazzola verrà stabilito dalla Giunta comunale con proprio provvedimento.
2. Durante l'orario di apertura è garantita la presenza del personale addetto alla gestione ed al controllo.

Art. 9 – Modalità di conferimento presso la Piazzola Ecologica-addetti alla sorveglianza

1. Essendo la Piazzola dotata di un sistema di identificazione automatico e pesatura dei rifiuti, ogni utente dovrà registrarsi (con l'apposita tessera magnetica rilasciata dal Comune di Medolago) e procedere alla selezione del rifiuto per tipologie.
2. Il gestore della Piazzola ecologica effettuata la pesata, rilascia lo scontrino indicante i dati del conferimento.
3. Lo scarico dei materiali presso la piattaforma avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) i rifiuti in arrivo alla piattaforma dovranno essere conferiti già separati, in modo da permettere una facile e sicura movimentazione, senza rischi di sversamenti o di occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati al tipo di rifiuto;
 - b) i rifiuti in ingresso dovranno essere conferiti avendo cura di ridurre il più possibile il volume in modo da evitare il rapido riempimento dei contenitori;
 - c) i rifiuti speciali e pericolosi, provenienti da utenze domestiche, quali bombole di qualsiasi natura (ivi comprese le bombole da campeggio) e sostanze combustibili in genere, dovranno essere conferiti separatamente da qualsiasi altro tipo di rifiuto e stoccate in apposita area o contenitore;
 - d) il conferimento avverrà, alla presenza del personale incaricato e solo dopo formale autorizzazione allo scarico, nei contenitori o negli spazi chiaramente indicati.

- e) in caso di insufficienza di spazio per lo stoccaggio del rifiuto in arrivo, il personale incaricato potrà temporaneamente rifiutare l'accesso ed il relativo conferimento alla piattaforma, rinviando l'utente ad un periodo successivo;
 - f) il personale incaricato potrà altresì impedire, a suo insindacabile giudizio, lo scarico del tipo di rifiuto non pienamente separato da altro rifiuto ovvero non opportunamente ridotto in volume;
 - g) il personale incaricato dovrà, in ogni caso, rifiutare il conferimento alla piattaforma di rifiuti non compresi in quelli citati al precedente articolo 3.
- 4. eventuali richieste, proteste o segnalazioni da parte degli utenti e relativi al servizio di raccolta differenziata, dovranno essere indirizzate all'Ufficio Ecologia del Comune.
 - 5. All'interno della piattaforma ecologica potrà essere riservato uno spazio esclusivo onde espletare, in condizioni di sicurezza, il lavoro di ulteriore separazione del materiale raccolto a domicilio.
 - 6. Gli addetti alla sorveglianza dovranno essere muniti di appositi attrezzature ed abbigliamento ai sensi delle vigenti normative antinfortunistiche.
 - 7. Le disposizioni qui sopra indicate nulla tolgono alla validità di convenzioni attualmente in vigore, che integrano per quanto non specificatamente qui previsto, purché non in contrasto con le norme previste dal presente regolamento.

Art. 10 – Divieti

- 1. È severamente vietato:
 - a) l'accesso alla Piazzola Ecologica al di fuori degli orari di apertura indicati, eccetto mezzi e persone autorizzate dagli uffici comunali competenti.
 - b) conferire rifiuti all'interno della piattaforma in assenza del personale addetto alla custodia;
 - c) scaricare i materiali in contenitori diversi da quelli preposti e comunque indicati dal personale addetto alla custodia della piattaforma ecologica;
- 2. E' severamente vietato al personale non autorizzato rimanere in piattaforma oltre il tempo strettamente necessario al conferimento dei rifiuti.

Art. 11 – Abbandono dei rifiuti

- 1. E' fatto divieto a chiunque di abbandonare rifiuti su tutto il territorio comunale e nei pressi della Piazzola ecologica. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art.16

CAPITOLO 3 – ONERI ECONOMICI

Art. 12 – Disciplina generale

- 1. Il conferimento alla Piazzola Ecologica dei rifiuti ammessi avverrà contro il pagamento di tariffa determinata dalla Giunta comunale, calcolata per coprire le spese di accettazione, raccolta, trasporto e smaltimento finale del rifiuto.

2. Dette tariffe potranno essere modificate in qualsiasi momento dalla Giunta comunale per adeguarle ai costi effettivi sostenuti dal Comune.

Art. 13 – Tariffa

1. La tariffa è riferita al peso del rifiuto espresso in Kg (chilogrammo) o frazione.
2. E' facoltà dell'Amministrazione stabilire criteri di riferimento diversi in rapporto alla natura specifica del rifiuto, della sua massa o della destinazione di smaltimento finale.

Art. 14 – Modalità di pagamento.

1. Il pagamento della tariffa avverrà tramite tessera magnetica prepagata, le cui funzionalità sono specificate al precedente art. 7.

Art. 15 – Costo riproduzione tessera

1. Il costo di riproduzione della tessera smarrita, rubata o mai restituita dall'utenza, verrà stabilito annualmente dalla Giunta comunale in concomitanza della fissazione della tariffa annuale per il conferimento alla piazzola ecologica dei rifiuti.

CAPITOLO 4 – SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI

Art. 16 – Sanzioni

1. La violazione alle norme del presente Regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, sono punite con le sanzioni di seguito elencate:
 - a) Accesso alla Piazzola ecologica privi di autorizzazione al di fuori dell'orario di apertura
da €50,00 (cinquanta) a 400,00 (quattrocento). Oltre al rimborso delle spese per danni arrecati alle strutture e beni;
 - b) Conferimento di rifiuti all'interno della Piazzola in assenza del personale addetto:
- da €26,00 (ventisei) a €150,00 (centocinquanta) se trattasi di rifiuti non pericolosi;
- da €100,00 (cento) a €600,00 (seicento) se trattasi di rifiuti e pericolosi,
 - c) Abbandono di rifiuti nei pressi della piazzola ecologica o in altri luoghi sul territorio comunale:
- da €26,00 (ventisei) a €150,00 (centocinquanta) se trattasi di rifiuti non pericolosi;
- da €100,00 (cento) a €600,00 (seicento) se trattasi di rifiuti e pericolosi, oltre al rimborso delle spese di bonifica, trasporto e smaltimento sostenute dal Comune per il ripristino dell'area interessata
 - d) scarico di materiali in contenitori diversi da quelli indicati per ricevere il rifiuto specifico:
- da €26,00 (ventisei) a €150,00 (centocinquanta) se trattasi di rifiuti non pericolosi;
- da €100,00 (cento) a €600,00 (seicento) se trattasi di rifiuti e pericolosi,
 - e) il restare oltre il tempo strettamente necessario al conferimento è soggetta alla sanzione amministrativa da :
- €26,00 (ventisei) a €250,00 (duecentocinquanta).
2. Salvo l'attribuzione delle responsabilità anche penali, la sanzione viene raddoppiata qualora, per commettere il fatto, il trasgressore si sia introdotto abusivamente nell'area della stazione di conferimento, nell'orario di chiusura.

3. Le procedure sanzionatorie previste dal presente Regolamento sono applicate dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.
4. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24/11/81 n°689 recante norme sulla depenalizzazione.
5. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della Legge 689/81 è il Sindaco.
6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni indicate nel presente articolo sono di competenza comunale.

Art. 17 – Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale si riterrà sollevata ed indenne da ogni responsabilità e/o danno, in caso di dolo e/o colpa della Concessionaria, ovvero di violazione da parte di quest'ultima degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
2. Qualora all'interno della Piazzola si verificassero incidenti agli utenti, dovuti al mancato rispetto di quest'ultimi delle indicazioni impartite dal gestore o previste dal presente Regolamento, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli utenti, ritenendo in tal modo sollevati il gestore ed il Comune di Medolago da ogni responsabilità.
3. A tutela dell'ambiente e delle persone, per quanto non espressamente dichiarato in questo regolamento valgono le norme e le leggi vigenti in materia.

Art. 18– Riferimenti normativi

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igieniche e sanitarie, emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione.

Art. 19 – Norme integrative

1. I costi per il funzionamento della Piazzola ecologica e i relativi ricavi costituiscono elementi di calcolo per la determinazione della tariffa disciplinato dall'apposito regolamento .
2. Sono in ogni caso inapplicabili tutte quelle norme di regolamento o disposizioni deliberative in contrasto con le norme qui dettate.
3. Tutte le disposizioni integrative e correttive, emanate successivamente sia dallo Stato che dalla Regione, troveranno immediata applicazione anche ai fini del Presente Regolamento.

4. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento, si applicherà la normativa sopra indicata.

Art. 20 – Pubblicità del Regolamento

1. Il Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio contestualmente alla delibera di approvazione. Diventa esecutivo ed entra in vigore trascorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione.